

<p>Entro i termini previsti per la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti, relativamente all'affidamento del servizio di tesoreria Comunale sono pervenute le seguenti n. 3 richieste di chiarimenti</p>	
<p>QUESITO CONCORRENTE</p>	<p>CHIARIMENTO ENTE</p>
<p>Buongiorno con la presente si chiede quanto segue: 1) Il possesso dell'iscrizione nell'albo gestori ambientali nella categoria 9B e' requisito di idoneita'? 2) Il possesso dell'iscrizione nell'albo gestori ambientali nella categoria 9B puo' essere soddisfatto in via cumulativa tra mandatario e mandante? 3) Se l'iscrizione nell'albo gestori ambientali nella categoria 9b e' posseduto solo dalla mandataria, la mandante puo' eseguire una quota di lavori nella categoria og12?</p>	<p>Buongiorno, con riferimento al quesito in oggetto, si precisa che la richiesta, avente oggetto il possesso del requisito non è pertinente ai requisiti richiesti della gara in oggetto. Con ogni probabilità, tale chiarimento andrà formulato nei confronti di un diverso RUP e/o Stazione appaltante.</p>
<p>Buongiorno, con riferimento all' Art. 1 del Capitolato speciale d'appalto "OGGETTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO", in particolare per quanto concerne i servizi inerenti al nodo dei pagamenti-SPC si chiede quanto segue: 1) L'Ente ha già attivato autonomamente il servizio di cui sopra? 2) Per il tesoriere, dinanzi ad una eventuale richiesta dell'Ente, la gestione dei seguenti servizi rappresenterebbe un'opzione oppure un obbligo? a) interconnessione con il nodo dei pagamenti-SPC; b) generazione del codice IUUV; c) avvisatura; d) riconciliazione dei dati. Grazie.</p>	<p>1) L'ente ha già attivato automaticamente il servizio di cui sopra, tuttavia in caso di cessazione del rapporto con l'attuale fornitore il capitolato prevede l'affidamento di tali servizi al Tesoriere. 2) L'affidamento di tali servizi è una facoltà che l'Ente si riserva, ma il Tesoriere non è obbligato ad accettare e rappresenta un'opzione per le parti. In base al capitolato, tali prestazioni potranno essere richieste durante la durata del contratto, convenendo tra le parti, dietro un apposito corrispettivo, al momento non oggetto dell'offerta.</p>
<p>1. Vogliate fornire i seguenti dati statistici: a) numero di bonifici complessivi eseguiti nel 2021 (esclusi stipendi); b) numero pignoramenti attualmente in essere e importo complessivamente riservato; c) numero di pignoramenti notificati nel 2022; d) importo delle somme con vincolo di destinazione (come risultanti dalla contabilità dell'ente a data corrente); e) numero dipendenti CAPITOLATO: 2. Art. 1 c. 4; Il servizio di tesoreria deve essere svolto in idonei locali individuati in sede di gara, attraverso uno sportello, non esclusivamente dedicato alle attività di front office di tesoreria, di gradimento del Comune, ubicati nel territorio di Trani. Si chiede conferma che lo sportello di tesoreria che l'aggiudicatario deciderà di assegnare al servizio sia</p>	<p>1. dati statistici richiesti a) numero di bonifici complessivi eseguiti nel 2021 n.5.801, derivanti da ordinativi di pagamenti totali pari a 9.060, con esclusione di stipendi, mandati per cassa, mandati a regolarizzazione e a compensazione. b) numero pignoramenti attualmente in essere n. 39 e importo complessivamente riservato pari a € 315.860,81 c) numero di pignoramenti notificati nel 2022 n. 5; d) importo delle somme con vincolo di destinazione (come risultanti dalla contabilità dell'ente a data corrente, € 7.333.680,75 e) numero dipendenti n. 165 2. Si conferma che lo sportello di tesoreria che l'aggiudicatario deciderà di assegnare al servizio sia quello già in essere presso il territorio del Comune di Trani</p>

<p>quello già in essere, non essendo possibile modificarlo qualora non sia di gradimento del Comune.</p> <p>3. Art. 1 c. 4; Art.4 pag. 6; Art.16 pag.13 ultimo capoverso e pag.14 primo capoverso; Art.21 – “GESTIONE TRATTA SIOPE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A CURA DEL TESORIERE</p> <p>Ci confermate che e' competenza e cura dell'Ente la gestione in autonomia, tramite soggetto terzo, sia della tratta SIOPE+ (Ente - Banca d'Italia) che la conservazione a norma dei documenti contabili così come espressamente previsto dall'art.4 comma 5 della Convenzione?</p> <p>E che, di conseguenza, il tesoriere e' tenuto a gestire solo la tratta SIOPE+ di propria competenza (Tesoriere-Banca d'Italia) e, inoltre, che l'attività di conservazione a carico del tesoriere e' riferita ai soli documenti gestiti nella predetta tratta SIOPE+?</p> <p>4. Art. 1 c. 4 Il Tesoriere dovrà adibire, in via non esclusiva, non meno di due unità di personale, con compiti di front e back office a tal fine qualificato, mentre tra i criteri di valutazione, e' precisato di offrire il personale dedicato in via esclusiva al servizio di tesoreria.</p> <p>Si chiede di precisare se il personale dedicato in via esclusiva sia al servizio di tesoreria del Comune di Trani oppure in generale a tutti i servizi di tesoreria del concorrente. Qualora prevalga la prima ipotesi si chiede di precisare come l'offerta non sia da considerare anormalmente bassa anche con la sola offerta di un dipendente tenuto conto della marginalità del rapporto e del costo del personale.</p> <p>5. Art. 1 c. 4 gli oneri derivanti dall'adeguamento del sistema in uso, sia software che eventualmente hardware, compresi gli adeguamenti eventuali del software in dotazione al Settore finanziario del Comune, saranno a totale carico del Tesoriere.</p> <p>Si chiede conferma che gli adeguamenti informatici dovranno essere concordati tra le parti e che gli oneri saranno suddivisi tra le parti in base alle attività di competenza di ciascuna.</p> <p>6. Art. 4 Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da archiviare/conservare digitalmente sarà soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia dell'ente stesso e sottoscritta dal rispettivo Tesoriere.</p> <p>Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto con l'adozione dell'OPI non sono presenti bollettari con madre e figlia cartacei.</p> <p>7. Art. 4 In caso di pagamento a mezzo assegno da spedire all'indirizzo indicato dal creditore, al Tesoriere verrà trasmessa dichiarazione del medesimo che la spedizione</p>	<p>3. Si conferma che, il tesoriere e' tenuto a gestire solo la tratta SIOPE+ di propria competenza (Tesoriere-Banca d'Italia) e, inoltre, che l'attività di conservazione a carico del tesoriere e' riferita ai soli documenti gestiti nella predetta tratta SIOPE+</p> <p>4. Il personale dedicato pari a due unità si intende riferito a tutti i servizi di tesoreria del concorrente.</p> <p>5. Eventuali oneri derivanti dall'adeguamento del sistema in uso, sia software che eventualmente hardware, al fine di svolgere il servizio di Tesoreria in dotazione al concorrente sono a carico del concorrente. Gli eventuali adeguamenti eventuali del software in dotazione al Settore finanziario del Comune sono a carico del Comune.</p> <p>6. Si conferma che trattasi di refuso in quanto con l'adozione dell'OPI non sono presenti bollettari con madre e figlia cartacei.</p> <p>7. Si conferma che al tesoriere non dovrà essere trasmessa alcuna dichiarazione del creditore in quanto indicare sull'OPI la modalità di pagamento e' onere a carico del Comune</p>
---	---

<p>avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico, con obbligo del Tesoriere di archivarla e conservarla, assicurando il collegamento con l'ordinativo a cui fa riferimento.</p> <p>Si chiede conferma che al tesoriere non dovrà essere trasmessa alcuna dichiarazione del creditore in quanto indicare sull'OPI la modalità di pagamento e onere a carico del Comune.</p> <p>8. Art. 4 Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio di norma in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, il cui uso viene preventivamente concordato con l'Ente, i mandati individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, considerati di riscossione certa.</p> <p>Si chiede conferma che l'ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12 in quanto con l'adozione dell'OPI il Tesoriere è tecnicamente impossibilitato a intervenire sugli ordinativi, e, di conseguenza, le operazioni di variazione/annullo devono essere gestite direttamente dall'ente.</p> <p>9. Art. 13 Il Tesoriere procede, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi, a credito e a debito, eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente, entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre, l'apposito riassunto scalare. La valuta di accredito e di addebito degli interessi è quella dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.</p> <p>Tenuto conto che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede quindi conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale;</p> <p>10. Art. 4 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI; (Art.5 PAGAMENTO STIPENDI...) e Art. 7 "PAGAMENTI" dello Schema di Convenzione:</p> <p>"Restano sempre esclusi dall'applicazione di commissioni e spese i titoli relativi a:</p> <p>e) stipendi ed oneri accessori al personale dipendente, anche titolare di conto corrente bancario o postale presso istituto diverso dal Tesoriere;</p> <p>f) indennità agli amministratori;</p> <p>g) rimborsi di entrate, imposte e tasse comunali disposti dall'Ente;</p>	<p>8. Si conferma che l'ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12. Le operazioni di variazione/annullo devono essere gestite direttamente dall'ente.</p> <p>9. Si conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale;</p> <p>10. L'articolo n. 4 del capitolato e l'articolo 7 dello schema di Convenzione sono coerenti tra loro nell'indicare che "restano sempre esclusi dall'applicazione di commissioni e spese i titoli relativi a: e) stipendi ed oneri accessori al personale dipendente, anche titolare di conto corrente bancario o postale presso istituto diverso dal Tesoriere;</p> <p>indennità agli amministratori;</p> <p>rimborsi di entrate, imposte e tasse comunali disposti dall'Ente;</p> <p>trasferimenti verso altre pubbliche amministrazioni e società partecipate dal Comune;</p>
--	---

<p>h) trasferimenti verso altre pubbliche amministrazioni e societa' partecipate dal Comune;</p> <p>i) pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati;</p> <p>j) concessionari della riscossione;</p> <p>k) bonifici emessi a favore di clienti del Tesoriere presso la stessa o altre filiali dell'istituto di credito;”</p> <p>Attesa l'ormai consolidata normativa in tema di pagamenti in ambito SEPA che vieta l'applicazione di commissioni a carico dei beneficiari da parte dei PSP che eseguono il pagamento per conto dell'ordinante, si evidenzia che la previsione di gratuita' sulle operazioni di cui ai punti e) f), g), i), j) e k) e' in antitesi con l'art.18 dello schema di convenzione fra le cui voci di costo a carico dell'Ente sono menzionati anche i bonifici su altri Istituti e gli accrediti presso il Tesoriere (senza limitazioni) e che sono oggetto di apposita valutazione (n.4 e n.5) nell'offerta economica. Ci confermate, pertanto, che i pagamenti rientranti nei predetti casi non hanno motivo di essere esentate dall'applicazione di commissioni a carico dell'ordinante?</p> <p>11. Art. 19 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Per la gestione del servizio di tesoreria si prevede un costo annuo onnicomprensivo non superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila), comprendente un corrispettivo fisso per il servizio reso, pari ad € 30.000,00 avente la natura di commissione (non soggetta ad IVA), da liquidare su base semestrale, nonche' un corrispettivo variabile a titolo di commissione per spese di emissione del bonifico (non soggetta ad IVA), che in ogni caso non potra' superare € 20.000,00, calcolato sulla base del numero dei mandati emessi dall'ente (ad esclusione di quelli esenti da spese di commissione) per il costo unitario del bonifico, che non potra' essere superiore ad € 3,00 per bonifico effettuato presso altri istituti bancari, e ad € 1,00 per l'emissione di singolo bonifico sui bonifici bancari su filiali del Tesoriere. Il costo effettivo per l'Ente sara' determinato in base ai ribassi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.</p> <p>Vogliate confermare che nel corrispettivo “omnicomprensivo” di € 50.000 non rientrano le condizioni oggetto di specifica offerta economica, infatti, oltre agli eventuali interessi debitori, le commissioni sul transato dei POS, il costo delle fidejussioni e non di meno, la formulazione come posta delle commissioni massime da applicare sui bonifici fino al tetto massimo di € 20.000 ingenera un tema di gestione sinallagmatica della remunerazione della prestazione rispetto al diritto del tesoriere, di essere compensato per i servizi resi e dell'Ente, di pagare solo per le prestazioni effettivamente ricevute.</p>	<p>pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati;</p> <p>concessionari della riscossione;</p> <p>bonifici emessi a favore di clienti del Tesoriere presso la stessa o altre filiali dell'istituto di credito</p> <p>Di conseguenza, l'art.18 dello schema di convenzione, incorpora al suo interno tale esenzioni. Lo schema di convenzione da sottoscrivere sarà poi integrato a seguito dell'offerta economica dell'aggiudicatario dell'appalto che prevede un costo a titolo di commissione, soggetto a ribasso di massimo € 3,00 per i bonifici presso altri istituti e di € 1,00 per i bonifici emessi a favore di clienti del Tesoriere presso la stessa o altre filiali dell'istituto di credito, ad eccezione ovviamente dei bonifici rientranti nelle fattispecie elencate in precedenza.</p> <p>11. Confermiamo quanto specificato nel capitolato e nel disciplinare di gara, che prevedono una commissione fissa di € 30.000,00 (parametro n. 3 dell'offerta economica e una unitaria massima per bonifico pari a € 3,00 per bonifici presso altri istituti, e € 1,00 per bonifici presso lo stesso istituto (parametri n. 4 e n. 5 dell'offerta economica)., commissioni tutte soggetti a ribasso nell'offerta economica nel corrispettivo non rientrano le altre condizioni oggetto di specifica offerta economica, come eventuali interessi debitori, le commissioni sul transato dei POS, il costo delle fidejussioni, oggetto degli altri parametri dell'offerta economica.</p>
---	---

<p>CONVENZIONE</p> <p>12. Art. 6 Riscossioni comma 11 “Il Tesoriere non e' tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere”.</p> <p>Si chiede conferma che l'Ente sottoscrivera' apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l'importo dell'assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonche' delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico del Comune stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere</p> <p>13. Art. 7 Pagamenti c. 3, 5, e 6 Art. 9 Trasmissione di atti e documenti c. 4, 5, 6 e 7</p> <p>Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2- quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attua piu' controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non e' piu' necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare.</p> <p>14. Art. 18 Il comma 3 prevede una serie di spese di gestione non presenti tra i parametri del disciplinare. Si chiede di precisare se le spese di gestione non presenti nell'offerta debbano essere inserite come parametri fuori punteggio.</p> <p>15. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY In accordo con il GDPR, regolamento europeo su privacy e dati, diventato operativo dal 25 maggio 2018, nella gestione del servizio, il tesoriere interviene in qualita' di Responsabile del trattamento dei dati mentre l'Ente svolge la funzione di Titolare. Vi chiediamo, in caso di eventuale aggiudicazione al ns. Istituto, se possa essere utilizzato il modello standard utilizzato dalla Banca allegato, in caso contrario, di fornire il Vs. documento standard “DPA” fra i documenti di gara.</p> <p>16. Si chiede conferma che i beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Comune non appena trasmessi i relativi documenti al Tesoriere.</p> <p>DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE</p>	<p>12. Si conferma quanto disposto dall'Art. 6 comma 11 dello schema di convenzione che recita“Il Tesoriere non e' tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere. In ogni caso il tesoriere non può accettare assegni bancari come mezzo di riscossione e dunque l'ente non sottoscriverà in futuro alcuna manleva come proposto dal concorrente.</p> <p>13. Si conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione non sono da tenere conto per via delle modifiche normative intervenute per le quali il Tesoriere non attua più controlli sugli stanziamenti di bilancio.</p> <p>14. Art. 18 Il comma 3 dello schema di convenzione prevede una serie di spese di gestione non presenti tra i parametri del disciplinare. Si conferma che spese di gestione non presenti nell'offerta saranno regolate in base all'art. 18, comma 4 dello schema di convenzione ed inserite nella convenzione da sottoscrivere tra le parti.</p> <p>15. In caso di eventuale aggiudicazione al ns. Istituto, potrà eventualmente essere utilizzato il modello standard utilizzato dalla Banca aggiudicatrice, previo assenso del responsabile dei dati personali dell'Ente;</p> <p>16. Si conferma che i beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Comune non appena trasmessi i relativi documenti al Tesoriere.</p>
--	--

<p>17. È previsto che il concorrente dichiari di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.</p> <p>Si chiede conferma che la dichiarazione riguarderà unicamente il sottoscrittore della documentazione di gara in quanto, a solo titolo esemplificativo, nell'ipotesi di società quotata in borsa la compagine sociale può modificarsi in qualsiasi momento.</p> <p>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</p> <p>18. Il punto 4 prevede di dichiarare di avere svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente gara, il servizio di tesoreria per almeno 3 anni consecutivi e per almeno un Comune o altro Ente locale di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Trani (circa 56.000 abitanti), senza che il contratto si sia risolto per inadempimento.</p> <p>Si chiede di precisare cosa indicare nella casella “importo” della sottostante tabella.</p> <p>DISCIPLINARE</p> <p>19. Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Si rappresenta che lo status di Città capoluogo di Provincia di Codesto Spettabile Ente non consente la partecipazione alla presente procedura a società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale interamente versato non inferiore - ad € 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo.</p> <p>20. Art. 25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE</p> <p>“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.</p> <p>Attesa la natura “intellettuale” del servizio de quo ed il consolidato orientamento giurisprudenziale in argomento, si chiede conferma che quanto sopra richiamato non è compatibile/applicabile al servizio oggetto della presente procedura e pertanto che la dichiarazione richiesta nella documentazione amministrativa non debba essere fatta e</p>	<p>17. Si conferma che la dichiarazione riguarderà unicamente il sottoscrittore della documentazione di gara.</p> <p>18. Si precisa che andrà indicato nella casella “importo” della sottostante tabella della domanda di partecipazione, l'ammontare del corrispettivo annuo per almeno tre esercizi finanziari consecutivi per i quali negli ultimi cinque anni, il concorrente ha prestato servizio presso un ente locale.</p> <p>19 si conferma che la partecipazione alla gara sarà regolata nel rispetto della prescrizioni normative relative al capitale sociale interamente versato non inferiore all'importo di € 500.000,00 in base allo status di Città capoluogo di del Comune di Trani.</p> <p>20. Si prega di non tenere conto della prescrizione della clausola sociale previsto dall'art. 25 del disciplinare di gara data la natura “intellettuale” del servizio e che tale clausola, presente nel bando tipo dell'ANAC, non è applicabile al servizio oggetto della presente procedura di gara e pertanto che la dichiarazione richiesta non debba essere fatta.</p>
--	---

che la clausola sociale deve intendersi come un refuso da non sottoscrivere.	
--	--

IL RUP

(Dott. Antonio Paolo Teta)